

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 10 marzo 2021

Circolare n° 16/2021

Antiriciclaggio, la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese

Egredi Signori Clienti,

è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, il **Regolamento di esecuzione UE n.36/2021** che ha istituito il sistema BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) mediante il quale saranno interconnessi anche i registri centrali nazionali dei titolari effettivi. Il BORIS fungerà da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione dei paesi UE tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, desumibili dai registri nazionali, in conformità della Direttiva UE 2015/849. Tale Direttiva, ha introdotto e modificato i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi delle persone fisiche. Concretamente è stato disciplinato l'obbligo di individuare il titolare effettivo oltre ad aggiornare le informazioni da inserire in uno specifico registro nazionale di cui agli articoli 30 e 31 della Direttiva.

il novellato art. 21 del D.Lgs. nr. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, devono **comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al medesimo Registro delle imprese**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, ai fini della loro conservazione in apposita sezione.

A tal fine, i registri nazionali dei titolari effettivi condivideranno, con la piattaforma centrale europea BORIS, il numero d'iscrizione nazionale, l'identificativo unico europeo nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal numero d'iscrizione nazionale. Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie, fornendo dati aggiuntivi.

Gli utenti del BORIS saranno pertanto in grado di cercare società e altri soggetti giuridici, come trust o istituti affini, utilizzando il numero d'iscrizione nazionale o il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d'iscrizione nazionale.

Il Regolamento in esame entra in vigore il 22 marzo 2021 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

La comunicazione dei dati dovrebbe avvenire entro il 15 marzo 2021, ma il decreto attuativo non è ancora stato approvato, siamo ancora fermi alla bozza in consultazione, che ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Per le società che verranno a costituirsi e per le successive eventuali variazioni, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalle variazioni / costituzioni.

Le informazioni dei titolari effettivi, nel registro delle imprese, saranno accessibili così al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Le Camere di Commercio potranno verificare le indicazioni fornite con controlli formali ed irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2360 c.c. e della legge 809/1981.

Si rammenta che per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 231/2007:

"Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo".

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In attesa di approvazione e pubblicazione del provvedimento attuativo, lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. A seguito di ciò, previo incarico e pattuizione del compenso, lo Studio potrà predisporre ed inviare la comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese.

Cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35